



XXXVII RALLYE ELBA STORICO - TROFEO LOCMAN ITALY

Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Isola d'Elba, 25/27 Settembre 2025



Campionato Italiano
Rally Auto Storiche

Data: 27 settembre 2025

Ora: 18.45

Oggetto: Decisione n. 6 dei Commissari Sportivi

Documento n°: 2.8

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n.121 – Cochis Maurizio- Conduttore Cochis / Manganone Milva

Per conoscenza : tutti i Concorrenti, Ufficiali di Gara

I Commissari Sportivi, ricevuto il rapporto dei Commissari Tecnici Delegati relativo alle verifiche effettuate durante la gara, convocato e ascoltato il **Concorrente n. 121 (Cochis Maurizio – Conduttori Cochis Maurizio/Manganone Milva)** ed esaminati i fatti, determinano quanto segue:

Concorrente n.	121– Cochis Maurizio
Fatto:	Durante le verifiche tecniche effettuate nel corso della gara dai Commissari Tecnici, gli stessi hanno riscontrato che sulla vettura n.173 erano presenti quattro pneumatici da bagnato che non sono stati indicati nella lista dei 10 pneumatici presentati (su 16) dichiarati in antegara (FIA 59027233590 - FIA 5902747485 – FIA 5902747488 – FIA 5902747533)
Applicazione Articoli:	RSN 2025 – Art. 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art. 228 (Sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi) Art.2 RDS CIRAS 2025 Art.15 del NG Rally Autostoriche 2025 Art.5 dell'Allegato XI al Regolamento Tecnico Autostoriche
Decisione:	È inflitta la penalità in tempo di 2' (due) minuti
Motivazione:	Sulla base del rapporto dei Commissari Tecnici (doc. 6.4), il concorrente n.121, Cochis Maurizio, è stato convocato (doc.4.4) dai Commissari Sportivi e l'audizione ha avuto luogo presso la Direzione di Gara alle ore 18.39 del giorno 27 settembre 2025 alla presenza dell'equipaggio Cochis Maurizio e Manganone Milva. Interrogato in relazione all'infrazione in oggetto, il signor Cochis Maurizio ha spiegato che non era a conoscenza della nuova normativa in vigore dal 2025 con riguardo ai pneumatici e che per questa ragione non aveva indicato nella lista ante gara i pneumatici da bagnato il cui numero fino all'anno 2024 era libero. L'articolo 5 dell'allegato XI al RDS Tecnico Autostoriche prevede quanto segue: "In sede di verifica tecnica ante gara, ciascun concorrente dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare ai Commissari Tecnici un modulo mediante il quale indicherà il numero

[Handwritten signatures and initials]



XXXVII RALLYE ELBA STORICO - TROFEO LOCMAN ITALY

Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Isola d'Elba, 25/27 Settembre 2025



complessivo e il rispettivo codice identificativo (codice a barre) degli pneumatici che utilizzerà in gara. Non sarà ammesso alla partenza il concorrente che, durante le verifiche ante gara, non abbia consegnato ai Commissari Tecnici il documento di cui sopra debitamente compilato e sottoscritto - omissis - le sottoelencate situazioni di fatto, constatate, alternativamente e/o congiuntamente, durante lo svolgimento della gara, da soggetti a ciò legittimati, verranno sottoposte all'attenzione dei Commissari Sportivi: **a)** uno o più pneumatici montati o comunque presenti nella vettura di un concorrente sia privo del suo codice identificativo; **b)** il codice identificativo di uno o più pneumatici montati o comunque presenti nella vettura di un concorrente non coincida con i codici indicati nel modulo consegnato ai Commissari Tecnici durante verifiche ante gara; **c)** - omissis -. Nel caso di specie, durante l'effettuata verifica, la vettura n. 121 del Concorrente Cochis Maurizio, presentava quattro pneumatici da bagnato che non erano stati indicati nella lista dei 10 pneumatici presentati (su 16) dichiarati in antegara (FIA 59027233590 - FIA 5902747485 - FIA 5902747488 - FIA 5902747533). In sede di verifica ante gara, il concorrente in questione aveva quindi indicato nell'apposita lista solo 10 pneumatici (e nessuno da bagnato) senza così approfittare della possibilità di indicarne fino a 16. Conseguentemente non gli era quindi consentito di utilizzare altri pneumatici oltre a quelli elencati in lista. Per quanto sopra esposto, il concorrente n. 121 ha quindi violato la normativa sopra richiamata e i Commissari Sportivi hanno ritenuto equa e proporzionale alla fattispecie la penalità ad egli come sopra irrogata avendo valutato il fatto che, anche tenendo conto dei quattro pneumatici montati sulla vettura ma non contenuti nella lista, il numero complessivo dei pneumatici utilizzati e/o utilizzabili dal concorrente n. 121 non superava (ma era anzi inferiore) al numero massimo di pneumatici utilizzabili consentito dalla vigente normativa.

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Alessandro Degan

Presidente

Ambrogio Sabatini

Luca Francesco Baldi

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 6 dei Commissari Sportivi:

Data: 27/09/25 Ora: 18:50 Firma: [Signature]

Esposto il 27/09/2025 alle ore 19.05